

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(893) *Disciplina dell'attività archeologica subacquea***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5

* FAVARO (FI), *relatore* 3

N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU-Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(893) *Disciplina dell'attività archeologica subacquea*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 893.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Favaro.

FAVARO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, autorevoli organizzazioni internazionali hanno dato sull'argomento oggetto del disegno di legge oggi all'esame precisi indirizzi, invitando gli Stati aderenti ad estendere le rispettive legislazioni in materia di beni archeologici, comprendendo anche il patrimonio sommerso, cioè situato negli spazi marini – anche adiacenti al mare territoriale – e nelle acque interne. Di tutte queste prese di posizione di tali organizzazioni si trova menzione nel fascicolo di documentazione.

Voglio ricordare soltanto la raccomandazione n. 848 del 1978 del Consiglio d'Europa, in cui si segnala l'importanza storico-culturale di questo patrimonio, proponendo azioni finalizzate ad evitarne il danneggiamento. Nel 1982 si è avuta la Convenzione sul diritto del mare dell'ONU. Nel 1986 venne istituito lo STAS, il Servizio tecnico per l'archeologia subacquea presso l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero.

Il presente disegno di legge, quindi, discende da tutte queste prese di posizione e avrebbe dovuto essere discusso e approvato ben prima. Esaminando l'*iter* del passato, lo si nota faticoso e lungo. Già nella XII legislatura abbiamo l'atto della Camera n. 1897, che rappresenta la prima proposta di legge in tal senso; viene anche presentato un disegno di legge del Governo sull'argomento.

Nella XIII legislatura c'è una proposta, «Norme per l'esercizio di attività di archeologia subacquea», di iniziativa dei deputati Benedetti, Valentini e Gramazio; nel 1996 un'altra proposta dei deputati Meloni e Michelangeli, un disegno di legge del Governo e un'altra proposta dell'onorevole Gramazio. Nel 1998 la VII Commissione permanente della Camera approvò un testo unificato di 5 articoli; il 20 aprile del 1999, la 7^a Commissione del Senato approvò con modifiche quel testo. Era un testo frutto di vari apporti, di consultazioni e di visite ad alcuni siti archeologicamente significativi da questo punto di vista. Il presidente Ascitti guidò allora una visita della Commissione a Baia.

Al rispetto della normativa internazionale in tema di piattaforma continentale si informa l'articolo 1 del provvedimento, che estende l'applicazione del testo unico in materia di beni culturali alla zona di mare di 12 miglia marine oltre il limite estremo del mare territoriale. Si stabilisce inoltre che la responsabilità della tutela dei beni archeologici sommersi e per la vigilanza sulle relative attività di ricerca e recupero sia posta in capo alle competenti sovrintendenze archeologiche, alle quali spetta il rilascio delle specifiche autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle predette attività. Oltre al previsto concorso della Marina militare nell'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico, si attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali la possibilità di concludere apposite convenzioni con Ministeri ed enti pubblici per la collaborazione nell'attività di ricerca archeologica.

L'articolo 2 assegna al medesimo Ministero il compito di definire il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quella di recupero, per la cui realizzazione esso si dovrà avvalere del proprio personale, ovvero di personale dipendente da concessionari incaricati, i quali saranno individuati tra soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia. A tale personale verrà conferita l'abilitazione di operatore subacqueo, da conseguirsi con le modalità individuate da un successivo regolamento.

Il provvedimento all'esame sostanzialmente tiene conto di tutta la discussione che ha portato all'approvazione al Senato nel 1999, in Commissione, di un provvedimento analogo. Per facilitare il confronto tra il testo approvato e quanto viene proposto oggi con il disegno di legge, ho chiesto all'ufficio legislativo del Ministero di predisporre una sinossi dei due testi perché ogni membro della Commissione potesse rendersi conto delle reali differenze.

Il provvedimento nella versione scaturita dopo la prima lettura della Camera e le successive modifiche introdotte dal Senato, è in gran parte analogo al disegno di legge che stiamo esaminando: mancava il riferimento al testo unico sui beni culturali, che venne emanato solo alcuni mesi dopo, nell'ottobre del 1999. Si fissava un contingente massimo, pari a 70 unità, per l'utilizzazione del personale del Ministero da adibire alle attività di esplorazione subacquea e di recupero dei beni; si rinviava ad un corso teorico-pratico organizzato dal Ministero stesso per il conseguimento dell'abilitazione di operatore subacqueo. Era assente, quindi, ogni riferimento ad un apposito intervento di tipo regolamentare. Ma la differenza più rilevante sta nella previsione nel disegno di legge della scorsa legislatura della costituzione di una commissione nazionale per l'archeologia subacquea, che avrebbe dovuto sostituire la commissione permanente per l'archeologia subacquea istituita nel 1996, cui affidava il compito di individuare le linee guida e gli indirizzi ai fini della programmazione delle attività nel settore dell'archeologia subacquea. Come si è visto, dell'istituzione di questo organo non vi è traccia nell'attuale disegno di legge del Governo, che risulta quindi nelle linee essenziali uguale al disegno di legge già approvato nella passata legislatura, però

snellito dalla mancanza di questa commissione, e quindi della relativa norma finanziaria, che comportava una spesa di 30 milioni annui a partire dal 1999.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Favaro per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

